

DETRAZIONE IRPEF PER MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

a cura di Antonio Gigliotti

I soggetti che beneficeranno del bonus Irpef del 36% e che hanno avviato lavori di ristrutturazione edilizia in data successiva al **1 luglio 2008**, possono, operare una detrazione Irpef del 20%, a fronte di spese documentate, **per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato**. Le spese devono essere sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2009. Queste le principali misure fiscali contenute nel Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, ed entrato in vigore alla medesima data.

Premessa

L'11 febbraio 2009 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 34, **il Decreto Legislativo n. 5 del 10 febbraio 2009 (c.d. Decreto Incentivi) recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"**.

Il nuovo decreto tra i vari incentivi, legati prevalentemente al mondo della grande impresa, **prevede all'articolo 2, una detrazione Irpef del 20%** per l'**acquisto di mobili ed elettrodomestici** in caso di lavori di **ristrutturazione**.

Condizioni necessarie per la detrazione IRPEF

Più precisamente **l'art. 2 del D.L. 5/2009** introduce la **detrazione IRPEF** pari al **20%** delle spese sostenute e documentate per l'**acquisto di mobili ed elettrodomestici** ad

alta efficienza energetica, **apparecchi televisivi e computer** (ad esclusione di frigoriferi e congelatori), in favore **dei contribuenti persone fisiche** che, **dall'1 luglio 2008**:

- hanno iniziato interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 36%;
- dalla medesima data hanno sostenuto le relative spese.

Per tali soggetti, il beneficio fiscale spetta nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- le spese per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici devono essere sostenute **dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009**;
- tali beni devono essere finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- le spese devono essere sostenute con le stesse modalità previste per l'applicabilità della detrazione del 36%.

Il decreto legge infatti parla di "spese documentate" ed "effettuate con le stesse modalità" previste per il 36%. Alla lettera significa che servirà un bonifico postale o bancario, ma non si escludono in futuro interpretazioni meno restrittive da parte dell'Agenzia delle Entrate per le spese minori.

Detrazione del 36% effettiva e «nuova»

Come detto si pone come ulteriore requisito, per il riconoscimento del bonus del 20%, l'effettiva fruizione della detrazione del 36%.

La detrazione del 36% deve essere però **effettiva e «nuova»** in quanto, il richiamo ai «lavori iniziati» non consente di far entrare nella previsione normativa eventuali situazioni di «mera prosecuzione» di interventi iniziati precedentemente.

In tal senso sarà necessario che la data di inizio lavori (indicata sulla comunicazione preventiva inviata al Centro operativo di Pescara) sia successiva al 1° luglio 2008.

La data di inizio lavori da sola però non è sufficiente a rispettare il requisito normativo, infatti, si richiede che le spese siano “sostenute dalla predetta data”.

In sostanza, il soggetto in argomento deve anche obbligatoriamente aver effettuato un pagamento dei lavori mediante bonifico ai fini del 36% a far data dal 1° luglio.

Si fa osservare che il nuovo bonus del 20% sarà riconosciuto se in dichiarazione dei redditi verrà evidenziata anche la detrazione del 36%.

Soggetti destinatari

La detrazione del 20% delle spese documentate, sostenute tra il **7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009**, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, computer e televisori, destinati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione, **si estende ai medesimi soggetti che fruiscono della detrazione del 36% e quindi:**

- ai proprietari degli immobili,
- al nudo proprietario,
- al titolare di un diritto reale sull’immobile,
- ai familiari conviventi del proprietario o di un titolare del diritto reale sull’immobile agevolato,
- all’inquilino,
- al comodatario,
- al socio di cooperative a proprietà indivisa assegnatario di un alloggio
- **all’imprenditore individuale**, a condizione che l’immobile non costituisca bene strumentale o bene merce,
- **alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ai soggetti ad essi equiparati** (soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata), per i quali va ripartito ai soci in base alle percentuali di divisione degli utili.

Ripartizione delle detrazioni in 5 anni

La detrazione è da **ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.**

In particolare si ritiene che la detrazione sia concretizzata al momento del sostenimento della spesa e permanga, pertanto, indipendentemente dagli eventi che possono riguardare gli arredi o la detrazione del 36%.

Non sussistono, infatti, condizioni normative per affermare che nel caso, per esempio, di vendita dell'immobile ristrutturato, prima del decorso dei cinque anni, si decada dall'agevolazione.

La presenza degli interventi di recupero e il relativo diritto di detrazione, in base al tenore letterale della norma, vanno osservati in occasione dell'acquisto degli arredi o elettrodomestici, ma non sono richiesti durante l'intero periodo quinquennale di rateazione del nuovo beneficio.

In sostanza, per il soggetto interessato, in caso di vendita dell'immobile viene meno la detrazione del 36%, ma lo stesso non accade per il bonus in argomento. Medesime conclusioni valgono nell'eventuale vendita o dismissione degli arredi o elettrodomestici agevolati: a parte, infatti, la non evidenziazione contrattuale di simili compravendite tra privati, a far considerare comunque permanente in capo all'originario acquirente la detrazione, depone soprattutto l'assenza di una specifica previsione di "passaggio" del beneficio in caso di vendita, come, invece, è previsto dalla Legge 449/1997 per gli interventi di recupero.

Nota bene

La detrazione va calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro. Vale a dire che, per un totale di acquisti pari a 10.000 euro, si potrà beneficiare di una detrazione di 2.000 euro, ossia 400 euro per cinque anni.

Nel caso di spese di ristrutturazione cointestate, il limite resta comunque fissato a 10.000 euro di spesa (ad esempio, 5.000 euro ciascuno, se a provvedere alle spese sono due coniugi).

In caso di interventi di recupero su tre/quattro distinti immobili residenziali, con altrettanta possibilità di spesa per mobili ed elettrodomestici, l'agevolazione riguarda ciascun immobile ristrutturato (per tre immobili il totale di limite di spesa sarà 30.000 Euro pari a 10.000 per ogni immobile).

Spese agevolate

Le spese agevolate in questione devono avere come fine l'arredamento o l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica in riferimento all'immobile oggetto dell'intervento di recupero, a prescindere se trattasi di prima casa o meno.

In altre parole, gli oggetti cui si applica lo sconto fiscale non possono finire in abitazioni diverse da quella in cui è stato effettuato l'intervento.

Detrazione di cui alla Finanziaria 2007

La detrazione del 20% non spetta per i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, dal momento che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), prorogata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008).

Si ricorda a tal proposito che la detrazione di cui alla Finanziaria 2007:

- è pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio;
- non si collega all'attivazione delle procedure del 36%;
- non necessita che i pagamenti vengano effettuati tassativamente con bonifico;

Cumulabilità

La detrazione di cui alla Finanziaria 2007, prorogata dalla Finanziaria 2008, è cumulabile, con l'incentivo previsto dal Decreto Legge n. 5/2009, in capo allo stesso soggetto, ma non per lo stesso oggetto. In sostanza si può:

- ✓ sostituire un frigorifero con un altro di classe A+, fruendo della detrazione del 20% di cui alla Finanziaria 2007;
- ✓ effettuare lavori di ristrutturazione e comprare arredi ed altri elettrodomestici, avendo come limite di spesa 10.000 Euro e fruendo della nuova detrazione di cui al D.L. 5/2009.

La cosa importante è che si tratti di spese diverse altrimenti vige il divieto di cumulo.

Detrazione per computer e tv

Televisori e computer (compresi i computer portatili) pur non avendo etichetta energetica, possono essere acquistati con lo sconto del 20%, purché vengano rispettate le condizioni esposte in precedenza.

Tali elettrodomestici infatti non sono riconducibili ad una classe energetica ma sono stati inclusi comunque nell'elenco dei beni per cui è possibile chiedere la detrazione Irpef.

Peraltro, computer e televisori sono gli unici elettrodomestici privi di etichetta e, quindi, non legati strettamente all'efficienza energetica ammessi al bonus. Aspirapolvere, tostapane, robot da cucina e tutti gli altri elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica non beneficiano dell'incentivo.

Relativamente ai computer, è da ritenersi che il termine includa ogni componente utile per il completamento di una postazione del computer e il relativo corretto funzionamento, ossia tastiera, mouse e hardware, restando esclusi il software, anche se si potrebbe opinare la necessità dello stesso per il fattivo funzionamento, e altri accessori, quali stampanti o webcam.

Relativamente agli apparecchi televisivi, invece, deve sottolinearsi che non è posto, come due anni fa, alcun riferimento ai sintonizzatori digitali, essendo, quindi, agevolati tutti gli apparecchi televisivi, rimanendo, però, esclusi proprio i sintonizzatori e i decoder.

Antonio Gigliotti

18 Marzo 2009